



Regolamento

Approvato dall'Assemblea dei Delegati del 26.06.2019

INDICE

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

Articolo 2 – Pubblicità

MODALITÀ E TERMINI PER L'ADESIONE

Articolo 3 – Requisiti per l'Adesione al Fondo e per l'Iscrizione del personale dipendente

Articolo 4 - Modalità di adesione e comunicazione degli Iscritti

Art. 5 Modalità di adesione del titolare d'azienda

Articolo 6 Modalità di iscrizione degli Aventi Diritto da parte degli Iscritti

Articolo 7 – Obblighi e modalità di aggiornamento dell'anagrafica durante la permanenza nel Fondo

Articolo 8 – Permanenza nel Fondo

CONTRIBUTI

Articolo 9 – Obbligo contributivo a carico dei Soci e degli Aderenti

Articolo 10 - Modalità di versamento dei Contributi da parte dei Soci e degli Aderenti

Articolo 11 - Modalità di versamento dei Contributi da parte dei titolari d'azienda per sé stessi ed i propri Aventi Diritto

Articolo 12 - Modalità di versamento dei Contributi da parte degli Iscritti lavoratori dipendenti per i propri Aventi Diritto

Articolo 13 - Ritardato e mancato versamento dei contributi

PRESTAZIONI

Articolo 14 – Prestazioni

Articolo 15 – Decorrenza delle Prestazioni

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi del Fondo

Articolo 17 - Privacy e Tutela dei dati personali anche relativi alla salute

Articolo 18 – Modifiche al Regolamento e al/i Nomenclatore/i

Articolo 19- Norma di Rinvio

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto

1.1 Il presente Regolamento interno (il “**Regolamento**”), predisposto ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto, ha per oggetto la disciplina dei trattamenti delle prestazioni socio – sanitarie integrative e/o complementari al Servizio Sanitario Nazionale (le “**Prestazioni**”) e le modalità operative di funzionamento del Fondo Sanitario denominato **SANI-FONDS** (il “**Fondo**”).

1.2 Il Fondo è stato costituito in data 22 maggio 2013 con atto pubblico a rogito della Dott.ssa Elena Lanzi, Notaio iscritto al Collegio notarile di Bolzano.

1.3 Il Fondo, cosiccome previsto dagli Artt. 3 e 6 dello Statuto, eroga Prestazioni per il personale dipendente delle:

- Aziende Artigiane e delle Piccole e Medie Imprese (le/l’“**Aziende/a**”), che rientrano nell’ambito di applicazione dei contratti collettivi stipulati a diversi livelli, dalle parti firmatarie dell’Accordo del 23 aprile 2013 denominato: “*Accordo per la costituzione del Fondo Sanitario Integrativo Chiuso provinciale in favore dei lavoratori dipendenti dell’artigianato e delle Piccole Medie Imprese della provincia autonoma di Bolzano*” (l’“**Accordo**”);
- Associazioni datoriali e sindacali socie del Fondo (le/l’“**Organizzazioni/e**”) di cui all’Art. 6 dello Statuto.

Articolo 2 – Pubblicità

2.1 L’adesione delle Aziende, delle Organizzazioni, nonché l’iscrizione dei Dipendenti presuppone in capo a costoro la conoscenza e l’accettazione delle norme dello Statuto e del presente Regolamento, nonché delle loro eventuali e successive modifiche.

2.2 Il presente Regolamento, cosiccome lo Statuto, sono visionabili e scaricabili sul Sito del Fondo: www.sani-fonds.it (il “**Sito**”).

MODALITÀ E TERMINI PER L’ADESIONE

Articolo 3 – Requisiti per l’Adesione al Fondo e per l’Iscrizione del personale dipendente

3.1 Le Aziende e le Organizzazioni, cosiccome previsto dall’Art. 6 dello Statuto possono assumere la qualifica di Aderenti al Fondo, purchè osservino la procedura di adesione indicata nell’Art. 4 del presente Regolamento.

3.2 Le Associazioni, le Società e gli Enti della Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalle loro organizzazioni, che non rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni artigiane e dalle organizzazioni sindacali a livello nazionale o territoriale-regionale e provinciale (gli “**Altri Enti**”), cosiccome previsto dall’Art. 6 comma 2 lettera a) dello Statuto possono aderire al Fondo **solo se** è stata prevista apposita pattuizione tra le Organizzazioni, che rappresentano gli Altri Enti e le Organizzazioni del presente Fondo. Le modalità di adesione degli Altri Enti sono le medesime di quelle previste per le Aziende e le Organizzazioni, ovvero devono osservare la disciplina di cui all’Art. 2 del presente Regolamento e la procedura di adesione indicata nell’Art. 4 del presente Regolamento.

3.3 Ai sensi dell’Art. 6 comma 3 dello Statuto assumono la qualifica di Iscritti al Fondo e di Beneficiari delle Prestazioni del Fondo tutti i lavoratori dipendenti e i titolari di azienda delle Aziende, delle Organizzazioni e degli Altri Enti (i/il “**Dipendenti/e**” o gli/l’“**Iscritti/o**”).

3.4 Ai sensi dell’Art. 6 comma 4 dello Statuto possono assumere la qualifica di Beneficiari e “**Aventi diritto o Nucleo familiare**” delle Prestazioni del Fondo il coniuge a carico e non, il convivente more uxorio, figli a

carico e non (conviventi e non), previa contribuzione aggiuntiva a carico degli Iscritti, così come previsto all'Artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

Articolo 4 - Modalità di adesione e comunicazione degli Iscritti

4.1 Le Aziende, le Organizzazioni e gli Altri Enti (gli/"**Aderenti/e**") per poter aderire al Fondo devono osservare la procedura indicata nel presente Articolo.

4.2 La domanda di adesione da parte degli Aderenti si intende perfezionata solo se effettuata mediante la procedura informatizzata, secondo le istruzioni presenti sul Sito all'interno dell'area dedicata e riportate anche ai commi 3 e 4 del presente Articolo.

4.3 Gli Aderenti, contestualmente alla presentazione della domanda di adesione, comunicano al Fondo, mediante la procedura di cui al comma 2 del presente Articolo, i nominativi dei propri dipendenti attivi alla data di presentazione della domanda di adesione stessa e consegnano loro copia dell'informativa privacy del Fondo, scaricabile dal portale informatico.

4.4 Il Fondo, verificata l'eshaustività delle informazioni contenute nella domanda di adesione, si riserva la facoltà di accettare o meno la richiesta di adesione.

4.5 Il Fondo dopo aver ricevuto l'incasso dei contributi riferiti agli Iscritti invia ai Soci Aderenti, quale conferma di adesione, apposita "Lettera di Benvenuto".

4.6 L'adesione al Fondo da parte dell'Aderente e l'iscrizione dei dipendenti presuppone in capo all'Aderente e agli Iscritti, la conoscenza e l'accettazione delle norme dello Statuto, del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

Art. 5 Modalità di adesione del titolare d'azienda

5.1 Il titolare d'azienda può aderire al Fondo seguendo le istruzioni di cui al precedente Art. 4.

Articolo 6 Modalità di iscrizione degli Aventi Diritto da parte degli Iscritti

6.1 L'Iscritto, sia esso dipendente che titolare d'azienda, può iscrivere al Fondo, quali Aventi Diritto, i membri del proprio nucleo familiare seguendo le istruzioni presenti sul Sito e provvedendo al versamento della contribuzione volontaria ai sensi di quanto previsto agli Artt. 11 e 12 del presente Regolamento.

6.2 I componenti del Nucleo familiare Aventi Diritto, cosiccome previsti dall'Art. 6 dello Statuto, coincidono con:

- il coniuge (fiscalmente e non fiscalmente a carico);
- il convivente more uxorio;
- i figli (fiscalmente e non fiscalmente a carico), anche non conviventi, fino al ventiseiesimo anno di età. La copertura si estende anche ai figli con età superiore ai 26 anni solo se iscritti all'università (dovrà essere consegnato l'attestato di iscrizione);
- i figli maggiorenni fiscalmente a carico con invalidità permanente non inferiore a due terzi senza limiti di età.

6.3 L'iscrizione degli Aventi Diritto al Fondo presuppone la conoscenza e l'accettazione da parte degli stessi delle norme dello Statuto e del Regolamento nonché delle loro eventuali successive modifiche.

Articolo 7 – Obblighi e modalità di aggiornamento dell'anagrafica durante la permanenza nel Fondo

7.1 Dopo la registrazione, i Soci e gli Aderenti devono provvedere mensilmente ad inviare al Fondo, mediante il portale informatico, un file telematico con i dati dei dipendenti in forza e dei contributi dovuti.

Le cessazioni dei rapporti di lavoro di dipendenti Iscritti dovranno essere comunicate mediante la medesima modalità indicata nel presente comma.

7.2 Qualora, dopo la registrazione, si verificassero delle variazioni alle informazioni comunicate in fase di adesione e/o iscrizione dei propri dipendenti (ivi inclusa l'assunzione di nuovi dipendenti), gli Aderenti avranno l'onere di comunicarle tempestivamente al Fondo, ovvero entro il 16° (sedicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui si è verificato l'evento, seguendo le istruzioni presenti sul portale informativo.

Articolo 8 – Permanenza nel Fondo

8.1 I Soci, gli Aderenti, ivi inclusi i titolari d'azienda, che hanno aderito al Fondo, in virtù di quanto previsto dall'Art. 4 del presente Regolamento, permangono nel Fondo per tutto il periodo di durata di quest'ultimo, salvo i casi di: (i) cessazione dello svolgimento dell'attività da parte del dell'Aderente; (ii) scioglimento dell'Aderente; (iii) modificazioni soggettive dell'Aderente, quali, ad esempio, trasformazione societaria, fusione, cessione d'azienda e simili (le "**Variazioni Societarie**"), (iv) perdita dei requisiti soggettivi previsti dall'Art. 6 dello Statuto, (v) recesso, (vi) esclusione, (vii) applicazione di altro Contratto Collettivo Nazionale del lavoro (il "**CCNL**") rispetto a quelli previsti nell'Accordo.

8.2 Qualora l'Aderente si trovasse nei casi indicati al comma 1 del presente Articolo deve inviare comunicazione a mezzo raccomandata a.r. / PEC al Consiglio di Amministrazione del Fondo, che valuta la comunicazione e ne stabilisce la disciplina applicabile, prevedendo, se del caso, anche la possibilità di recedere dal Fondo o lo scioglimento immediato del rapporto associativo o l'esclusione dal Fondo.

8.3 Il Socio che ha versato la contribuzione per i propri Iscritti, qualora si trovasse in una delle ipotesi di cui al comma 1 del presente Articolo, non può ottenere la restituzione della contribuzione versata al Fondo, che rimane nel patrimonio del Fondo e viene utilizzata per erogare Prestazioni in favore degli Iscritti.

8.4 Qualora il Socio o l'Aderente receda dal Fondo o venga escluso o venga meno il rapporto associativo per una delle cause indicate al comma 1 del presente Articolo, i suoi Iscritti ed i relativi Aventi Diritto perdono la loro qualifica e non possono più beneficiare delle Prestazioni del Fondo.

8.5 Gli Iscritti al Fondo perdono la loro qualifica e non possono più beneficiare delle Prestazioni del Fondo anche nei casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, ovvero:

risoluzione o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro del dipendente;

- decesso dell'Iscritto;
- recesso o esclusione del Socio/dell'Aderente dal Fondo;
- morosità del Socio/dell'Aderente nel versamento dei contributi al Fondo;
- morosità dell'Iscritto nel versamento dei contributi al Fondo.

8.6 La cessazione della qualifica di Avente Diritto, si perde nei seguenti casi:

- morte dell'Iscritto;
- recesso dell'Iscritto o cessazione per qualunque causa del rapporto di lavoro dell'Iscritto;
- mancato versamento dei contributi da parte dell'Iscritto.
- in tutti gli altri casi in cui il relativo Iscritto perde la propria qualifica e non può quindi più beneficiare delle Prestazioni del Fondo.

CONTRIBUTI

Articolo 9 – Obbligo contributivo a carico dei Soci e degli Aderenti

9.1 I Soci e gli Aderenti sono obbligati a corrispondere al Fondo un versamento annuo per singolo dipendente, il quale va a costituire il Patrimonio del Fondo, così come previsto dall'Art. 17, comma 2, dello Statuto.

Il *quantum* di tale versamento è previsto degli accordi collettivi o delle specifiche pattuizioni di cui all'Art. 6 dello Statuto.

Il versamento dovrà essere assoggettato al contributo di solidarietà del 10%, di cui all'art. 9-bis del Decreto Legge 166/1991, da corrispondersi all'INPS (cod. INPS M980) con la denuncia contributiva relativa al mese nel corso del quale si verifica il versamento al Fondo.

9.2 Gli Iscritti al Fondo in una data successiva al 01.08.2019 entrano in copertura a partire dal primo mese di iscrizione al Fondo. Gli stessi potranno presentare domande di rimborso, con effetto retroattivo alla data di iscrizione, nel momento in cui il Fondo riceverà le quote dovute per i primi due mesi di iscrizione.

9.3 Per gli Iscritti al Fondo in una data antecedente al 01.08.2019 il Fondo garantirà la possibilità di beneficiare della copertura assicurativa anche nei 6 (sei) mesi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in considerazione del periodo di carenza contrattuale che è stato previsto per questa tipologia di Iscritti in fase di adesione al Fondo.

9.4 Qualora i Soci e gli Aderenti vengano meno al proprio obbligo contributivo e quindi non provvedano al versamento dei Contributi nelle forme indicate all'Art. 9 del presente Regolamento, il Fondo provvede a comunicare agli Iscritti l'omissione contributiva ed informa gli stessi che non possono usufruire delle Prestazioni del Fondo. Per tale omissione i Soci sono responsabili nei confronti dell'Iscritto non solo per omissione contributiva, ma anche per mancata erogazione delle Prestazioni. Pertanto l'Iscritto ha facoltà di richiedere l'erogazione della Prestazione direttamente ai Soci/Aderenti.

9.5 I Contributi che i Soci e gli Aderenti versano al Fondo per i propri dipendenti Iscritti sono deducibili entro il limite stabilito dall'Art. 51 comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni (il "TUIR"), ovvero di € 3.615,20, purchè il Fondo risulti iscritto all'Anagrafe dei Fondi Sanitari (l'"Anagrafe") istituita presso il Ministero della Salute, ai sensi dell'Art. 3 del Decreto ministeriale 43134 del 27 ottobre 2009, riguardante i "Fondi sanitari integrativi del Servizio Sanitario Nazionale".

9.6 Il Fondo dà evidenza della propria iscrizione all'Anagrafe sul proprio Sito.

Articolo 10 - Modalità di versamento dei Contributi da parte dei Soci e degli Aderenti

10.1 Le modalità di versamento dei contributi verranno definite da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e indicate sul Sito.

Articolo 11 - Modalità di versamento dei Contributi da parte dei titolari d'azienda per sé stessi ed i propri Aventi Diritto

11.1 La durata della copertura è annuale: decorre dal 01 agosto e cessa il 31 luglio. In caso di richieste di adesione pervenute successivamente al 01 agosto, la copertura decorre dal mese di iscrizione e cessa il 31 luglio. Si precisa che non vengono accettate richieste di coperture retroattive al periodo di adesione al Fondo.

11.2 Entro il 31 luglio, in virtù della permanenza del Socio imprenditore individuale o lavoratore autonomo, la copertura si rinnova tacitamente, salvo la facoltà del titolare d'azienda di comunicare il proprio recesso dal Fondo con un preavviso, mediante comunicazione scritta di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al 31 luglio di ogni anno.

11.3 Il contributo previsto per l'adesione è pari all'importo previsto dalle fonti regolatorie, quali accordi collettivi, contratti collettivi e regolamenti aziendali. L'importo, calcolato proporzionalmente in base alla durata effettiva della permanenza nel Fondo, deve essere versato anticipatamente per tutti i mesi di adesione.

11.4 I titolari d'azienda, in qualità anche di Iscritti, possono iscrivere i membri del proprio nucleo familiare di cui all'Art. 3.3. del presente Regolamento, quali Aventi Diritto, versando un contributo il cui importo ed i relativi termini di versamento verranno stabiliti dalle fonti regolatorie o dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

11.5 I coniugi fiscalmente a carico ed i figli sino ai 12 mesi di età, sono ricompresi gratuitamente nella copertura del Socio/Isritto imprenditore individuale o lavoratore autonomo.

Per l'attivazione di tale copertura, è necessario effettuare una richiesta di iscrizione al Fondo con le modalità indicate nel portale informatico.

La copertura cessa automaticamente per i figli al superamento dei 12 mesi di età.

La copertura cessa automaticamente in capo al coniuge qualora vengano meno i requisiti fiscali. Il Socio/Isritto imprenditore individuale o lavoratore autonomo è obbligato a comunicare in merito ogni variazione al Fondo.

Articolo 12 - Modalità di versamento dei Contributi da parte degli Iscritti lavoratori dipendenti per i propri Aventi Diritto

12.1 Gli Iscritti lavoratori dipendenti possono iscrivere, quali Aventi Diritto, i componenti del proprio nucleo familiare di cui al precedente Art. 3.4 del presente Regolamento secondo le modalità indicate sul portale informatico.

12.2 L'importo ed i relativi termini di versamento del contributo previsto per l'iscrizione degli Aventi Diritto verranno stabiliti dalle fonti regolatorie o dal Consiglio di Amministrazione del Fondo.

12.3 La durata della copertura è annuale: decorre dal 01 agosto e cessa il 31 luglio. In caso di richieste di iscrizione pervenute successivamente al 01 agosto, la polizza decorre dal mese di iscrizione e cessa il 31 luglio. Si precisa che non vengono accettate richieste di iscrizioni retroattive al periodo di iscrizione al Fondo.

12.4 Entro il 31 luglio, in virtù della permanenza dell'Isritto lavorare dipendente, la copertura si rinnova tacitamente, salvo la facoltà dell'Isritto lavoratore dipendente di comunicare il recesso del proprio Avente Diritto dal Fondo con un preavviso, mediante comunicazione scritta di almeno 60 (sessanta) giorni rispetto al 31 luglio di ogni anno.

12.5 Nel caso in cui un l'Isritto lavoratore dipendente cessi il proprio rapporto di lavoro con il Socio, la copertura per i rispettivi Aventi Diritto si risolve anticipatamente con il mese di cessazione del rapporto di lavoro.

12.6 Nel caso in cui i contributi dovuti per gli Aventi Diritto, non vengano versati dal Socio, il Fondo sospende la copertura assicurativa in capo agli stessi, provvedendo ad informare il dipendente.

12.7 I coniugi fiscalmente a carico ed i figli sino ai 12 mesi di età, sono ricompresi gratuitamente nella copertura dell'Isritto lavoratore dipendente.

Per l'attivazione di tale copertura, è necessario effettuare una richiesta di iscrizione al Fondo con le modalità indicate nel portale informatico.

Nel caso in cui cessi il rapporto lavorativo tra l'Isritto lavoratore dipendente e rispettivo Socio, la copertura in capo al coniuge fiscalmente a carico e ai figli sino ai 12 mesi, si risolve anticipatamente con il mese di cessazione del rapporto di lavoro.

La copertura cessa automaticamente per i figli al superamento dei 12 mesi di età.

La copertura cessa automaticamente in capo al coniuge qualora vengano meno i requisiti fiscali. L'Isritto lavoratore dipendente è obbligato a comunicare in merito ogni variazione al Fondo.

Articolo 13 - Ritardato e mancato versamento dei contributi

13.1 Nel caso di ritardato pagamento dei contributi da parte dei Soci e degli Iscritti superiore ai 30 (trenta) giorni rispetto al termine del periodo di riferimento, il Fondo provvede a darne comunicazione al fine di consentir loro di regolarizzare la posizione contributiva. Il Fondo si riserva in tali casi di applicare un interesse di mora pari al tasso ufficiale legale o di richiedere il risarcimento del danno.

13.2 Qualora il mancato versamento dovesse protrarsi per 60 (sessanta) giorni a partire dal termine del periodo di riferimento, il Fondo sospende l'erogazione delle Prestazioni in favore degli Iscritti dall'inizio della mensilità non coperta da contribuzione. Il Fondo provvede inoltre a darne comunicazione agli Iscritti.

13.3 Il Fondo ricevuto il pagamento dei contributi arretrati si riserva di svolgere le verifiche bancarie ed amministrative relative al versamento e, nel caso in cui i riscontri siano positivi, riattiverà l'erogazione delle Prestazioni, dandone conferma ai Soci e agli Iscritti.

PRESTAZIONI**Articolo 14 – Prestazioni**

14.1 Il Fondo, così come previsto dall'Art. 3 comma 2 dello Statuto, eroga le Prestazioni in forma diretta, oppure in forma indiretta anche mediante il convenzionamento con Compagnie di Assicurazione e/o con altri fondi sanitari della Provincia Autonoma di Bolzano, secondo le modalità, i requisiti e le condizioni previsti dal Regolamento, e nei limiti delle contribuzioni stabilite dalle fonti istitutive.

14.2 Il Fondo, in virtù del convenzionamento con le Compagnie di Assicurazione può erogare Prestazioni a partire dal 1 agosto 2019.

14.3 Per quanto riguarda l'elenco delle Prestazioni si rimanda al Nomenclatore allegato al presente Regolamento e depositato presso l'Anagrafe.

14.4 Per quanto riguarda la decorrenza delle Prestazioni in favore degli Iscritti al Fondo si rimanda a quanto previsto all'Art. 15 del presente Regolamento.

Articolo 15 – Decorrenza delle Prestazioni

15.1 La data di decorrenza delle Prestazioni per i gli Iscritti lavoratori dipendenti iscritti al Fondo prima della data 01.08.2019, i cui Soci/Aderenti abbiano aderito al Fondo secondo le regole di cui all'Art. 9.3 del presente Regolamento coincide con il primo giorno del settimo mese successivo al mese di decorrenza dell'obbligo di contribuzione.

15.2 La data di decorrenza delle Prestazioni per gli Iscritti lavoratori dipendenti iscritti al Fondo a partire dal 01.08.2019 coincide con il primo giorno di assunzione presso i Soci/Aderenti che abbiano aderito al Fondo secondo le regole di cui all'Art. 9.2 del presente Regolamento.

15.3 La data di decorrenza delle Prestazioni in favore dei titolari d'azienda, coincide con il mese successivo a quello in cui viene effettuato il versamento del contributo anticipato.

15.4 La data di decorrenza delle Prestazioni in favore degli Aventi diritto coincide con il mese successivo a quello in cui viene effettuato il versamento del contributo anticipato.

15.5 In caso di cessazione del rapporto lavorativo tra gli Iscritti lavoratori dipendenti ed il rispettivo Socio/Aderente, la Prestazione verrà erogata per il periodo per cui sono stati corrisposti i contributi, fatto salvo quanto previsto all'Art. 9.3 del presente Regolamento.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 – Servizi Amministrativi, Contabili e Liquidativi del Fondo

16.1 Il Fondo mette a disposizione dei propri Soci e Aderenti sul Sito le modalità con cui possono essere richieste le informazioni sul funzionamento, sulle regole applicate dal Fondo per l'adesione, nonché sul versamento dei contributi e sull'iscrizione dei dipendenti.

Articolo 17 - Privacy e Tutela dei dati personali anche relativi alla salute

16.1 Tutti i dati relativi agli Aderenti, agli Iscritti, ai titolari di azienda e agli Aveni Diritto persone fisiche saranno trattati dal Fondo (quale Titolare del Trattamenti), nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali, con specifico riferimento al Regolamento UE n. 679/2016, al D.Lgs. n. 196/2003 e sue s.m.i. e delle ulteriori normative comunitarie e nazionali che saranno tempo per tempo suscettibili di applicazione alle attività di trattamento dei dati personali svolte dal Fondo stesso.

Articolo 18 – Modifiche al Regolamento e al/i Nomenclatore/i

18.1 Il presente Regolamento comprensivo dell'allegato Nomenclatore potrà essere modificato dall'Assemblea dei Delegati, secondo le modalità previste dallo Statuto.

Articolo 19- Norma di Rinvio

19.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento s'intendono richiamate le norme dello Statuto e le delibere del Consiglio di Amministrazione.